



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ART. 18 LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. ESAME ED ADOZIONE VARIANTE N. 1 AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI (P. I.)

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **20:40**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ZORDAN IVANO	P	FAVERO SEBASTIANO	P
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	P	GOLLIN DENIS	P
TABACCHI NADINE	P	MORO LUIGI	P
BARON MANUELA	P	BATTILANA ALFONSO	P

Risultano presenti n. **8** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il sig. **ZORDAN PROF. IVANO, SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

GOLLIN DENIS

BATTILANA ALFONSO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Servizio Affari generali
- Servizio Sociale
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Personale
- Servizio Tributi
- Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Polizia locale

IL SINDACO ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Richiamati gli obblighi di astensione previsti dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 "Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali" il quale dispone, in particolare al comma 2:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

Dato atto che il Comune di Borso del Grappa (TV) è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) previsto dall'art. 12, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 con il quale sono state delineate le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio ed individuate le specifiche vocazioni, le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale;

Dato altresì atto che detto Strumento di Pianificazione Territoriale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in Conferenza di Servizi allo scopo convocata in data 18 settembre 2013 e ratificato dalla Giunta Provinciale di Treviso, giusta deliberazione n. 417 del 7 ottobre 2013;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 in data 26 novembre 2015 e n. 2 del 29 marzo 2016, esecutive a termini di legge, con le quali è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, il primo Piano degli Interventi (P. I.);

Dato atto che questa Amministrazione è intenzionata ad adottare ed approvare, con le modalità di legge, una prima variante a detto Piano, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute successivamente all'approvazione del primo Piano degli Interventi (P. I.);

Richiamato l'Avviso pubblico per la presentazione di eventuali manifestazioni di interesse da inserire in detta variante a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata datato 25 febbraio 2016, prot. n. 1567, pubblicato all'Albo Pretorio on-line stessa data al n. 170 del Registro delle Pubblicazioni;

Richiamato altresì il Documento Programmatico del Sindaco previsto dagli artt. 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, con il quale sono stati delineati gli specifici contenuti della variante n. 1 al Piano degli Interventi (P. I.) e che lo stesso è stato sottoposto all'esame del Consiglio Comunale per la dovuta presa d'atto, come si evince dalla deliberazione di detto Organo Comunale n. 33 del 19 ottobre 2016, alla quale detto Documento costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che le decisioni urbanistiche da delineare con detta variante sono state discusse con i componenti la competente Commissione Consiliare, con i componenti la Giunta Comunale e con i componenti il Consiglio Comunale nelle riunioni allo scopo convocate in data 30 agosto 2016 e in data 15 dicembre 2016 durante le quali i partecipanti hanno espresso i propri pareri sulla proposta di variante delineata dal Documento Programmatico del Sindaco;

Considerato inoltre che, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la cittadinanza, i Comuni contermini, le Associazioni di categoria ed i soggetti portatori di interessi diffusi sono stati fatti partecipi a forme di consultazione e di concertazione durante un incontro informativo che l'Amministrazione comunale ha proposto nel giorno di mercoledì 5 ottobre 2016 tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Borso del Grappa (TV);

Richiamata la determinazione n. 185 del 18 luglio 2016 del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata con la quale è stato affidato all'ing. Mario Garbino di Bassano del Grappa (VI), già professionista incaricato a redigere il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed il primo Piano degli Interventi (P. I.), l'incarico di elaborare la variante n. 1 al Piano degli Interventi

secondo le indicazioni previste nel succitato Documento Programmatico del Sindaco e nella conseguente Convenzione sottoscritta tra il professionista incaricato e questo Comune;

Dato altresì atto che con nota pervenuta il 12 gennaio 2017 alle ore 11,00, assunta al protocollo comunale in data 16 gennaio 2017 al n. 234, l'ing. Mario Garbino di Bassano del Grappa (VI) ha depositato la Variante n. 1 al Piano degli Interventi elaborata secondo le indicazioni sopra descritte e composta dalla seguente documentazione:

- *Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6 ottobre 2009;*
- *Valutazione Sismica;*
- *Relazione Programmatica;*
- *Schede Grafiche;*
- *CD contenente tutta la documentazione sopra descritta;*

Visto l'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

P R O P O N E

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la variante n. 1 al Piano degli Interventi (P. I.) elaborata dall'ing. Mario Garbino di Bassano del Grappa (VI) che si compone della seguente documentazione:
 - *Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6 ottobre 2009;*
 - *Valutazione Sismica;*
 - *Relazione Programmatica;*
 - *Schede Grafiche;*
 - *CD contenente tutta la documentazione sopra descritta;*
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, così come previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di depositare presso la sede comunale, entro otto giorni dalla data di adozione, il Piano adottato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
3. di dare altresì mandato a detto Responsabile di dar notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nell'Albo Pretorio Comunale on-line e mediante altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
4. di dare atto che nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale dovrà decidere sulle stesse ed approvare il Piano degli Interventi;
5. di dare altresì atto che con la deliberazione di approvazione del Piano degli Interventi dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;
6. di dare infine atto che a decorrere dalla data di adozione del Piano degli Interventi (P. I.) si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'art. 12, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.-

IL SINDACO
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Ivano prof. Zordan)
F.TO ZORDAN IVANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Zordan Ivano - Sindaco:

Allora, diamo il benvenuto agli ingegneri, cedo il mio posto all'ingegnere Garbino per il settimo punto all'ordine del giorno che riguarda l'esame e l'adozione variante n. 1 al vigente Piano degli Interventi. Bene. Allora ringrazio gli ingegneri della loro disponibilità e della loro pazienza e do la parola a loro.

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.:

Intanto buonasera a tutti e grazie.

La premessa è che conosciamo tutti già il contenuto anche della discussione. Quindi si propone questa sera quello che abbiamo già valutato e discusso negli incontri che abbiamo effettuato con la Commissione, ecc. Quindi, facendo un riassunto di quello che andiamo a approvare con questa variante n. 1 al Piano degli Interventi possiamo dire che, in seguito alla pubblicazione, al Documento del Sindaco che è stato fatto, sono pervenute n. 21 richieste, di cui 20 da parte dei cittadini e una richiesta da parte del tecnico comunale che faceva presente alcune cose che andavano modificate. Allora, su questa base, analizzando tecnicamente sulla base di quanto previsto dalla legge e considerato quali sono gli obiettivi della legge, delle varianti verdi e di tutta quanta la normativa esistente, quindi non tanto sulla base di nomi e cognomi, che non conosco neanche, tra l'altro, ma soprattutto da un punto di vista tecnico, c'è stata una proposta di accoglimento di n. 16 e di non accoglibili n. 5 richieste.

Si tratta di modifiche che prevedono lo stralcio delle possibilità edificatorie ammesse dal P.I. vigente mediante la loro riclassificazione in zona agricola nel caso di terreni posti ai margini degli insediamenti o media l'individuazione come verde privato delle aree inserite in contesti urbani.

Quindi, in sostanza, di queste 16 osservazioni, 3 e 2.. 5 chiedevano stralcio di aree edificabili poste ai margini della zona edificata verso le aree agricole, oppure all'interno anche di aree già in parte edificate.

Invece, dopo c'era una variante, la n. 2/19, che prevede lo stralcio di sagome e limiti individuati nelle planimetrie dei centri storici, e anche qui c'erano sui centri storici ancora anche queste tutte tipologie, documentazioni, molto – fra virgolette – “antenate”. Quindi c'erano delle persone che hanno detto “ma abbiamo questi gradi di protezione”, ma non c'entra niente, il fabbricato non è proprio così, quindi abbiamo anche tolto questi gradi di protezione valutandoli poi anche con l'Ufficio Tecnico.

Mentre per la variante 4/6 e 17 bis si tratta di modifiche che prevedono modesti ampliamenti di zone residenziali, quindi in pratica noi abbiamo tre zone, tre richieste, scusate, che chiedono ampliamento delle aree residenziali al fine di costruire nuovi edifici di civile abitazione in continuità con l'esistente. Poi c'è la variante n. 15 che prevede l'inserimento di due zone con volumetria predefinita, dove ci sono già i 600 indicati all'interno sempre della tipologia del Piano, senza nessuna variante, ci fidiamo completamente di quanto indicato, e così lo stesso per la variante n. 2 e la variante n. 12 con l'inserimento di una volumetria aggiuntiva, ecc.

Per quanto riguarda il discorso dell'Ufficio Tecnico, si prevede che, art. 53 “Fabbricati destinati ad attrezzature turistiche...”, scusate c'è una richiesta, la 16, che prevede l'inserimento in zona D3.1 con specifica normativa inserita nell'art. 53 delle Norme Tecniche, che chiedeva in sostanza che su zone e fabbricati destinati ad attrezzature turistiche, ricettive, alberghiere e campeggi. Quindi abbiamo inserito una norma apposta all'interno di queste zone che prevede la destinazione d'uso e attrezzature per la sosta e rimessaggio di camper e roulotte, modo di intervento, e abbiamo, quindi, previsto uno specifico articolo perché questo possa essere possibile.

C'è da dire una cosa, che la richiesta prevedeva non solo il deposito, chiamiamolo così, di roulotte e di camper, ma chiedeva anche di poter fare fabbricati in legno, casette in legno. Questa parte non ha

potuto essere accettata perché, in quel momento, si parla più di villaggio turistico. Quando noi all'interno di determinate aree prevediamo "anche...", scatta tutto un meccanismo diverso, è come fare un villaggio turistico. Questa è la legge, non sono opinioni personali. Quindi, abbiamo accolto il discorso del rimessaggio, cioè di deposito roulotte, ecc., ma non il discorso delle case.

Per quanto riguarda, invece, il discorso sulla richiesta dell'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Tecnico dice di "prevedere una valutazione del comma 8, art. 62, tipo di intervento sull'edilizia esistente e consente per i gradi di protezione 3, 4, 5, 6 e 7 la totale demolizione con o senza ricostruzione". Anche qui, abbiamo la normativa - tra virgolette - "che ha fatto il suo tempo" e non è possibile, sono già fabbricati che stanno tra virgolette "cadendo". Perché non prevedere che uno possa demolire o ricostruire? Sono già cadenti per loro conto proprio. E, quindi, proprio su una valutazione che abbiamo fatto assieme col tecnico comunale, abbiamo ritenuto correttissimo prevedere... su una proposta sua, che è stata condivisa, quindi abbiamo inserito che "potranno prevedere per i gradi di protezione 3, 4, 5, 6, e 7 la totale demolizione con o senza ricostruzione, previo parere del Consiglio Comunale, vista l'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale", quindi in modo tale che ci sia un'istruttoria tecnica.

Per quanto riguarda i gradi di protezione n. 1 e 2 sono ammessi esclusivamente gli interventi disciplinati dai commi esistenti, cioè in sostanza i commi 1 e 2, scusate, i gradi di protezione 1 e 2 sono quelli che tutelano maggiormente non solo la struttura, ma anche la tipologia, la storia, i ricordi, le valutazioni del passato. Quindi, abbiamo detto, per quanto riguarda i gradi di protezione 1 e 2 questi vengono mantenuti, non si può fare niente, per quanto riguarda tutto il resto, invece, è inutile che stiamo qui a dire "manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione". Ecco. Poi, anche lo Stato ha fatto un decreto dove per ristrutturazione si intende... Una volta la ristrutturazione era "io ristrutturo, sono dove sono, ma non demolisco neanche tutto", oggi per ristrutturazione si intende anche totale demolizione e ricostruzione in un ambito vicino. Per dire che anche il Legislatore nazionale si è reso conto di queste situazioni, quindi abbiamo ordinato questa situazione.

Invece, per le modifiche non accolte, ad esempio di queste 5 modifiche non accolte, ce n'erano 3 "...si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie di aree inserite nella zona D1/12 soggetta a Piano Urbanistico Attuativo e la loro riclassificazione in zona agricola", e qua abbiamo avuto modo di parlare.

Il parere ve lo leggo, quello che abbiamo scritto: "Considerato che le richieste di stralcio del terreno edificabile a destinazione produttiva riguardano aree inserite in un Piano Urbanistico Attuativo - quindi queste aree sono già inserite in un Piano Urbanistico Attuativo, non è che sono aree così, sono inserite in un Piano Urbanistico Attuativo, già approvato dal Consiglio Comunale - e che, pertanto, la loro riclassificazione in area agricola verrebbe a compromettere i diritti edificatori dei terzi, non può essere accolta."

Quindi, in sostanza - abbiamo già parlato anche qui - se questi si mettono tutti d'accordo, via tutto, via tutto! Ma non "io sì, quell'altro no". ecc., quindi è un discorso di correttezza.

Poi, per quanto riguarda la richiesta n. 13 si chiede lo stralcio della potenzialità edificatoria di alcune piccole aree inserite della zona B1. Anche qui, non so se vi ricordate, erano tutte quelle... non so, io chiedo di levar via 20 metri qua, 15 di là, più dettate da problemi tra confinanti, ma che non hanno nessuna logica sul Piano Urbanistico. Quindi anche qui abbiamo detto ovviamente che non potevano essere accolte.

Per finire, la richiesta 18 alla zona D3/1, quindi permettere per i campeggi la possibilità di posizionare casse mobili in legno. Abbiamo precisato anche la parte che abbiamo detto di no, e perché no, per quello che ho detto prima, vi avevo anticipato. Quindi, la richiesta non è accoglibile in quanto tale possibilità è compatibile solo per i villaggi turistici e non "tanto per". Ecco.

Facendo un sunto, che poi la legge prevede tutte queste cose, noi dobbiamo tener presente che tra il fatto... da una parte abbiamo aggiunto una volumetria con le richieste che ci sono state presentate, abbiamo aggiunto una volumetria di 7.909 metri cubi in più, con quelle che hanno chiesto di essere tolte, abbiamo tolto 5.335 metri cubi. Quindi, in realtà questa variante comporta un aumento di volumetria enorme di 2.574 metri cubi, cioè niente in sostanza, però abbiamo fatto tutti i conteggi in maniera precisa anche su questo, e di conseguenza abbiamo che... Quindi, il carico urbanistico previsto, che si poteva fare, che rimaneva, era di 143.427, togliamo i 2.476 abbiamo ancora a disposizione in base al PAT approvato, ecc., avremmo ancora a disposizione, quindi, 140.853 metri cubi, quindi possiamo togliere tranquillamente e aggiungere, non c'è nessun problema.

C'è da dire una cosa, che dopo c'è anche da fare il discorso dello standard, quindi, siccome noi abbiamo un parametro metri cubi/abitante di 230 metri cubi, quindi facendo 2.500 e rotti diviso 230 salta fuori che con questa variante potrebbero essere inseriti nel territorio 12 nuovi abitanti, e di conseguenza 12 nuovi abitanti che, moltiplicati per 30, che sono gli standard previsti, comportano uno standard di 360 metri quadrati in più. Anche qui, ne abbiamo a disposizione – voi capite – 664.291, in sostanza rimaniamo ancora con 460.000 metri quadrati di standard. Cioè significa che nel territorio del Comune lo standard dovuto a parcheggi, verde, aree, standard secondario è ancora enorme. Cioè in sostanza a livello di cittadino il Comune è messo molto bene sia per quanto riguarda anche lo standard, quindi in sostanza potrebbero venire ancora tanti abitanti, tante cose e lo standard sarebbe già soddisfatto.

Dopo la variante è compatibile. Abbiamo presentato le asseverazioni di compatibilità idraulica previste dalla legge. Abbiamo presentato poi il discorso della VINCA, che non serve. Abbiamo fatto una relazione con cui abbiamo detto che alla fine così com'è la situazione può andare bene, e da un punto di vista sismico, abbiamo precisato che... Allora, voi avete in corso il completamento delle analisi sismiche di primo livello. C'è una legge fatta non bene, non ho nessuna difficoltà a dirlo, l'ho detto dappertutto, anche in Regione, prevede che per costruire, deve essere fatto anche il secondo livello.

Allora, noi abbiamo detto anche “ma che senso ha che il Comune vada a spendere soldi pagando professionisti, ecc., se il secondo livello lo farà quando uno presenta il progetto e costruisce”; però la legge non sarebbe così. Allora abbiamo precisato che comunque il primo livello è completato, sta completando il Comune o quello che sta facendo, e abbiamo precisato di nuovo che si ritiene, considerato la situazione economica, uno, due, tre, quattro, che, qualora uno presenti il progetto, farà anche ... secondaria, così come è previsto dalla stessa normativa.

Per quanto riguarda la compatibilità idraulica, anche qui c'è una situazione tra Enti, non so, ad esempio i Geni Civili, scrivono, per dire il Legislatore dice “per ogni 1.000 metri quadrati di superficie” ... come posso dire?

Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:

Trasformata. (Intervento fuori microfono)

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.:

Trasformata. Allora io posso dire “metto un lotto di 1.000 metri quadrati”, per dire, allora è evidente che trasformo 1.000 metri quadrati. Il Genio Civile, quando ti ordina, ti dice “mi raccomando, attenti, perché per ogni 1.000 metri quadrati di superficie, impermeabilizzata...”. Allora, voi capite che per avere 1.000 metri quadrati di superficie, impermeabilizzati, ne avrò 5.000 di trasformata.

Abbiamo fatto presente queste cose e hanno detto “sì, abbiamo battuto male, ecc.”. Comunque adesso abbiamo presentato tutta questa roba, adesso vediamo, dopo il tecnico Mocellin manda via tutte queste cose e dopo vediamo esattamente cosa rispondono, sapendo che quello che abbiamo fatto è tutto corretto, poi se c'è da fare una carta in più la facciamo, non stiamo qua a discutere “ma, sì, no, ecc.” Facciamo più veloce a farla che dire che non serve, perché purtroppo la burocrazia è questa, quindi ho imparato che tante volte siamo molto più veloci a fare una carta in più, anche se non sarebbe giusto farla, piuttosto che stare a dire che è sbagliato, che non serve, che la legge, così, l'anno prossimo saremmo ancora qui insomma.

Aperta la discussione interviene il sig. Consigliere Comunale:

Battilana Alfonso:

Nel caso dell'abbattimento di edifici che non hanno il grado di protezione, cioè che possono essere abbattuti, un cittadino decide “va ben, tiro via, da via Roma perché no ghe ze pi' nessun”, in quel caso là l'Amministrazione o chi fa questo tipo di abbattimento, perché non ze gnanca neanche conveniente mettere a posto determinate cose perché no ghe ze mercato, ghemo dita prima che no ghe ze richiesta, ghe ze addirittura i cittadini che i vol tirar via..

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.:

È chiaro, è chiaro.

Battilana Alfonso:

Per cui se pol darghe un incentivo, un premio perché uno no ze che butta zo a casa,... però in certe circostanze, se fosse prevista un'area, dico io, un'area in una perequazione magari che ghe vien data da uno che magari... si può col credito incentivare quei cittadini che non hanno nessuna...?

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.:

Sì sì è giusto...

Battilana Alfonso:

Fo 'na domanda, perché... E go dita Via Roma che qualcuno dise che vui buttarla zo doman mattina, che mi podarie anche buttarla zo, diremo, se fossi Pùtin no varìa nessun problema, non sono Pùtin perché son dell'avviso che le cose pubbliche e ga da esser...

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.:

Guarda, è un ragionamento perfetto nel senso che "allora è possibile con il credito edilizio". Allora tutto sommato sarebbe, volendo, da consigliare il proprietario, voglio dire, di eventualmente dire... Perché il Comune non è che dica "io ti butto giù", e dove ti do questi cubi? Quindi bisognerebbe che chi fa la proposta, possa anche dire "guarda, io ti chiedo, butto giù qua e ti chiedo di avere un credito qui e che sia in una zona che può essere accettata". Direi che è un problema quello che hai sollevato che nasce su tutti i Comuni oggi, perché è un massacro, col discorso delle demolizioni, dei fabbricati impropri, ecc. Le Amministrazioni di solito non riescono a dire "va bene, ti do questo", perché non ce l'hanno, ecc.

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.:

Quindi credito edilizio che proponi, però, anche eventualmente dove. A meno che il Comune non sia che dica "io ho questa area già, te la propongo, butto giù e qua faccio un parco", per dire, amplio la zona a verde, faccio ...

[Interventi fuori microfono]

Zordan Ivano - Sindaco:

Ci sono altri chiarimenti da chiedere?

Moro Luigi:

Sì, volevo chiedere il discorso lì della zona turistica. MI è sfuggito, perché quando ha fatto la riunione avevamo discusso anche di quella?

Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:

Allora praticamente abbiamo inserito ad hoc per questa casistica - perché non c'era una casistica di questo tipo nel vostro Piano degli Interventi - una zona di questo tipo che, con opportune mitigazioni perimetrali, ovviamente con opportuna pavimentazione (che garantistica che tutto il pergolato di questi camper...), sia praticamente trattata come un parcheggio, perché un rimessaggio camper vuol dire questo: che lì vengono lasciati i camper, chiusi senza nessuno dentro per un determinato periodo di tempo. Quindi, questo tipo di zona non era prevista nel vostro Piano, è stata inserita la zona e la normativa della zona.

[Interventi fuori microfono]

[Lettura proposta deliberazione]

Esaurita la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n. 8
- Favorevoli: n. 6
- Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la variante n. 1 al Piano degli Interventi (P. I.) elaborata dall'ing. Mario Garbino di Bassano del Grappa (VI) che si compone della seguente documentazione:
 - *Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6 ottobre 2009;*
 - *Valutazione Sismica;*
 - *Relazione Programmatica;*
 - *Schede Grafiche;*
 - *CD contenente tutta la documentazione sopra descritta;*
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, così come previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di depositare presso la sede comunale, entro otto giorni dalla data di adozione, il Piano adottato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
3. di dare altresì mandato a detto Responsabile di dar notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nell'Albo Pretorio Comunale on-line e mediante altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
4. di dare atto che nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale dovrà decidere sulle stesse ed approvare il Piano degli Interventi;
5. di dare altresì atto che con la deliberazione di approvazione del Piano degli Interventi dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;
6. di dare infine atto che a decorrere dalla data di adozione del Piano degli Interventi (P. I.) si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'art. 12, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.-

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“ART. 18 LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. ESAME ED ADOZIONE VARIANTE N. 1 AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI (P. I.)”

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **MOCELLIN GEOM. MICHELE**, esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data, 16-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*MOCELLIN GEOM. MICHELE*)

F.TO MOCELLIN GEOM. MICHELE

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **PONGAN RAG. FERNANDO**, esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data, 16-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*PONGAN RAG. FERNANDO*)

F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

IL SINDACO
(ZORDAN PROF. IVANO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

F.TO ZORDAN PROF. IVANO

SOGGETTA:

Pubblicazione all'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron. 48 Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-01-2017

L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Borso del Grappa, **20-01-2017**

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO